

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI SANDOLO

Legge n° 21 del 15.12.1992; Legge Regionale n° 63 del 30.12.1993.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 237 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 17.03.1995; Consiglio Provinciale, deliberazione n° 29494/VII di verbale del 27.07.1995, esecutiva (a sensi dell'articolo 10, comma 1/a, Legge Regionale 63/93); ripubblicato all'Albo Municipale dal 05.10.1995 al 20.10.1995.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 05.05.1997, esecutiva l'11.07.1997; Consiglio Provinciale, deliberazione n. 4094/I di verbale del 02.10.1997; ripubblicato all'Albo Municipale dal 22.01.1998 al 06.02.1998.

Articolo 1

Definizione del servizio

In attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 30.12.1993, n° 63, di cui all'articolo 3 lettera d), il presente regolamento disciplina, nell'ambito del servizio di trasporto pubblico non di linea, il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi denominato "sandolo".

Articolo 2

Organi competenti

1. Il Comune può delegare ad apposito Ente o Istituzione:
 - a) la gestione della categoria dei sandolisti;
 - b) l'applicazione del presente regolamento;
 - c) la conservazione, per quanto possibile delle consuetudini o autoregolazioni della categoria.
2. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua di noleggio con conducente per il trasporto di passeggeri o bagagli o anche di soli bagagli, effettuati con sandoli, devono essere autorizzati dal Sindaco.
3. I titolari di autorizzazione di sandolista conducenti del mezzo devono essere iscritti:
 - a) al registro dei Mestieri Ambulanti, giusto articolo 121 del regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 del T.U.L.P.S.;
 - b) al ruolo specifico dei conducenti (siano essi titolari di licenza di sandolista o sostituto del titolare) istituito presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Venezia.

Articolo 3

Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'esercente il servizio di cui all'articolo precedente deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale viene rilasciata dal Comune di Venezia mediante concorso pubblico per soli titoli, a coloro che, iscritti nell'apposita

sezione del ruolo di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 63/93, siano in possesso dei requisiti di legge ed abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante.

2. Il bando di concorso, che sarà pubblicato per la durata di un mese, verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Venezia ed esposto nei Centri dei Consigli Circoscrizionali. In esso sarà contenuto il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Nella domanda, da presentarsi in bollo al Comune di Venezia, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Economica residente in Italia;
 - c) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione giudiziaria, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 630, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15.12.1990, n° 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione, nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione;
 - d) di non aver liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura tale da riguardare i contenuti del presente regolamento;
 - e) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'articolo 13 della Legge regionale 63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia e di possedere lo specifico certificato professionale (vedi Allegato I);
 - f) di aver compiuto i 18 anni di età e non superato i 60;
 - g) i carichi di famiglia;
 - h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo di indagine concordato tra Amministrazione Comunale ed U.L.S.S.;
 - i) di aver esplicato l'attività di sandolista in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autentica da un notaio o dal Segretario Generale del Comune di residenza, oppure dal Pubblico Ufficiale competente a ricevere la domanda.

4. I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, devono presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti di cui al 2° comma del presente articolo.
5. Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - 1) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità del natante;
 - 2) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
 - 3) disponibilità dello spazio acqueo per la sosta non operativa;
 - 4) certificato contestuale di stato famiglia, cittadinanza e residenza per richiesta di

certificazione ai sensi della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);

6. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività prevista nell'autorizzazione, pena la sospensione della stessa ex articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 4

Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una Commissione composta da:
 - a) Un rappresentante dell'Istituzione per la Conservazione delle Gondola e la tutela del gondoliere;
 - b) Un rappresentante della Cooperazione;
 - c) Un rappresentante dell'Associazione Artigiani;
 - d) Il bancale dei sandolisti o un suo delegato.

Funge da Segretario un dipendente dell'Istituzione per la Gondola e la tutela del gondoliere.

I titoli valutabili dalla Commissione ai fini della formulazione della graduatoria sono:

- a) anzianità di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 63/93;
 - b) anzianità di servizio in qualità di sostituto;
 - c) titolo di studio;
 - d) frequenza di corsi speciali riconosciuti;
 - e) eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di Disciplina di cui all'articolo 17, le quali verranno calcolate come punteggio negativo.
2. La graduatoria sarà soggetta a quanto disposto dall'articolo 27, comma 2°, della Legge Regionale 63/93 (aggiornamento annuale della graduatoria entro il 31 dicembre).

Articolo 5

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è personale ed obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento. Essa deve essere sempre tenuta a bordo del natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti organi di vigilanza.
2. L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale entro il mese di gennaio, previo accertamento dell'eseguito pagamento dei tributi inerenti all'esercizio del servizio e dei contributi previdenziali ed esibizione dell'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata ex articolo 2, 3° comma lettera g), la quale ha una validità biennale.
3. Il titolare decade dall'autorizzazione al compimento del 65° anno di età e può rinnovarla fino al compimento del 70° anno, salva la persistenza dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio accertata annualmente.
4. Il numero delle autorizzazioni è fissato in 20 ed è modificabile dal Comune, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n° 63/93.
5. Il Comune provvederà annualmente alla verifica ed eventuale adeguamento dei

massimali di assicurazione Responsabilità Civile.

Articolo 6

Sostituzione alla guida

1. Il titolare di autorizzazione può essere temporaneamente sostituito solo da persona iscritta nell'apposito ruolo di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge 18.04.1962, n. 230, o in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi.
3. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 63/93, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.
4. Gli eredi minori dei titolari di autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggior età e per ulteriori due anni, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti onde poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del genitore. In caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.

Articolo 7

Trasferibilità della licenza

1. L'autorizzazione al servizio di noleggio di cui al presente regolamento, può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nello specifico ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento del servizio per causa di malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di morte o inabilità permanente del titolare dell'autorizzazione questa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al suo nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Nel caso di eredi minori è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 ultimo comma del presente regolamento.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra

per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 8

Bancali

1. I sandolisti, titolari in servizio, eleggono al loro interno uno o più bancali in rapporto al numero delle autorizzazioni (un bancale ogni nove titolari e per un resto superiore a quattro) i quali restano in carica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono rieleggibili.
2. Il bancale che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà il Presidente dei bancali rappresentante la categoria.
3. Al bancale spetta un'indennità per il servizio svolto in tale veste, da determinarsi sulla base di quello previsto per i bancali gondolieri.
4. Il bancale, nell'espletamento dei propri compiti deve:
 - a) rispettare le condizioni emanate dalle competenti autorità nei riguardi del servizio;
 - b) rispondere verso l'Amministrazione Comunale dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché della disciplina dei componenti degli stazi;
 - c) dare notizia dell'Amministrazione Comunale delle assenze dei sandolisti per qualunque ragione esse si verificano;
 - d) stabilire e mantenere i turni di servizio diurno e notturno nei rispettivi stazi, ripartendoli equamente tra tutti i sandolisti.

Articolo 9

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio è distribuito negli stazi di:
 - Campiello dei Meloni – S. Angelo;
 - Campo S. Bartolomeo – Ponte dell'Olio e Ponte di S. Antonio;
 - Ponte dei Greci – Ponte di Ruga Giuffa – Ca' di Dio;
 - Isola di Burano.
2. I titolari di licenza procederanno all'espletamento del servizio turnandosi periodicamente negli stazi assegnati sulla base di criteri determinati dalla categoria e coordinati dai bancali.
3. Conclusa l'effettuazione del servizio, i sandolisti devono rientrare a vuoto allo stazio di appartenenza. Dopo le 21.00 possono effettuare il servizio anche fuori dallo stazio, lasciando però la precedenza negli stazi gondole e nelle rive di approdo ai gondolieri.

Articolo 10

Obblighi e norme comportamentali

1. E' fatto obbligo ai sandolisti di tenere un contegno corretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza che dei colleghi durante il servizio.

2. Essi non possono allontanarsi dallo stazio per acquisire servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 9, 3° comma.
3. Le tariffe applicate dai sandolisti sono quelle in vigore per il servizio pubblico di gondola.
4. In ogni natante deve essere in modo visibile la tabella delle tariffe: la mancata esposizione costituisce una violazione grave.
5. I sandolisti di ciascuno stazio devono mantenere puliti i pontili e segnalarne prontamente gli eventuali danneggiamenti.
6. Ogni sandolista ha l'obbligo di conservare sempre in buono stato di manutenzione il suo natante, gli attrezzi ed i relativi addobbi.
7. E' fatto divieto di tenere nel sandolo qualsiasi altro oggetto non compreso nell'elenco degli arredi di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
8. I sandolisti devono ottemperare alle disposizioni delle autorità, eseguire prontamente le ingiunzioni degli agenti municipali e degli incaricati della disciplina del servizio.
9. Essi devono inoltre conoscere, rispettare ed applicare le norme del presente regolamento.
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo i bancali possono infliggere, ai sandolisti che vi incorrano, la punizione di "levo di volta" da 1 a 15 giorni.

Articolo 11

Dotazioni dei sandoli

1. I sandoli addetti al servizio pubblico devono essere equipaggiati con la seguente attrezzatura:
 - una coppia di remi in legno in buono stato;
 - paiuoli e gradini di prora in abete;
 - tappeto (zenia) sopra il paiuolato;
 - cuscino e schienale, sedili e pusioli;
 - cordoni per i pusili con maniglie (manissoni), di colore nero, trattenuti da due cavalli di ottone;
 - tenda di tela russa con festone e frangia bianca di cotone o lana e tendine da tutti i lati eguale colore della tenda; per la pioggia una tenda impermeabile di colore marrone o verde;
 - targa metallica, infissa sulla prora del natante, con su inciso il numero di autorizzazione;
 - tabella delle tariffe ed estratto del regolamento.
2. In ogni sandolo deve trovarsi costantemente esposta, in maniera visibile, la tariffa in vigore, conforme al modello concordato con l'Amministrazione Comunale.

3. E' vietata l'installazione di motori entro e fuoribordo.

Articolo 12

Divisa

I sandolisti devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:

a) durante la stagione invernale:

calzoni blu e marinara di colore blu o nero;

b) durante la stagione estiva:

calzoni di colore blu scuro o nero, camicia di tela alla marina bianca, maglietta a righe orizzontali azzurre o rosse e cappello di paglia tipo gondoliere.

Nel servizio a due remi i sandolisti devono vestire divisa eguale.

I sandolisti devono tenere, durante il servizio, il sandolo pulito e senza teloni protettivi esposti alla vista.

Articolo 13

Passeggeri

Per i vari servizi non possono imbarcarsi più di sei passeggeri, compresi i bambini. Qualora si utilizzassero imbarcazioni inferiori ai nove metri il limite massimo di passeggeri è di quattro.

Articolo 14

Servizio su riva pubblica

Trovandosi fermi ad una riva i sandolisti devono prontamente dare posto a qualsiasi natante che debba accostarsi per operazioni di sbarco ed imbarco o di scarico e carico.

Articolo 15

Servizio notturno

Dopo il tramonto del sole e fino all'alba, è fatto obbligo ai sandolisti, che percorrono i canali interni della città e della laguna, di tenere acceso il fanale di prora.

Articolo 16

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui all'articolo 17 del presente regolamento, quanto il titolare:

a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;

b) non esercita personalmente il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento;

c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

d) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;

- e) si fa sostituire abusivamente nel servizio da altro soggetto iscritto al ruolo;
 - f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - g) non esercita il servizio con natante del quale non sia proprietario o non abbia la disponibilità giuridica;
 - h) non applica le tariffe in vigore;
 - i) interrompe il servizio senza giustificato motivo.
2. L'autorizzazione viene revocata se il titolare si fa sostituire abusivamente da persona non iscritta a ruolo.
 3. La revoca è sempre disposta in caso di infrazione grave e di recidiva reiterata;
 4. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza dai relativi provvedimenti.

Articolo 17

Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi dell'articolo 16, comma, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il Comune. Decorso il termine di 30 giorni, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione si avvale di una Commissione di Disciplina così composta:
 - a) il Presidente dell'Istituzione per la gondola e la tutela del gondoliere o un suo delegato;
 - b) il bancale;
 - c) un rappresentante dell'Associazione Artigiani.Funge da segretario un dipendente dell'Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere.
3. Le sanzioni vengono così elencate:
 - a) per violazioni disciplinari lievi, sospensione del servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva, a 3 mesi;
 - b) per violazioni disciplinari gravi, sospensione da 3 mesi fino alla revoca dell'autorizzazione.
4. Il sandolista ha 10 giorni di tempo a far data dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte o testimonianze in sua difesa.
5. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data del provvedimento di revoca.
6. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi 90 giorni, decorsi i quali il ricorso di intende respinto.

Articolo 18

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da L. 500 mila a L. 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;
 - b) da L. 100 mila a L. 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o licenza;
 - c) da L. 200 mila a L. 800 mila in caso di violazione di disposizione di legge o regolamenti.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

ALLEGATO 1

DEL CERTIFICATO PROFESSIONALE

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio e per la sostituzione alla guida del titolare di autorizzazione, oltre all'iscrizione allo specifico ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Venezia, è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con:

- superamento prova di voga attestato dall'Istituzione previo esame da parte di una Commissione composta da 3 bancali designati annualmente dal Presidente dei bancali sandolisti e da un funzionario dell'Istituzione;
- superamento corso professionale riconosciuto o Diploma Professionale per il Turismo;
- possesso del diploma di scuola media inferiore;
- non aver superato i 35 anni di età;
- attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione;
- certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente, nonché l'accertamento di non far uso di sostanze che possano compromettere l'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportati, sulla base di apposita convenzione con l'U.L.S.S.